

Camera dei Deputati

Legislatura 19
ATTO CAMERA

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE : 5/03886
presentata da **CIOCCHETTI LUCIANO** il **16/04/2025** nella seduta numero **468**

Stato iter : **IN CORSO**

Assegnato alla commissione :

XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)

Ministero destinatario :

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA SALUTE

Attuale Delegato a rispondere :

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, data delega **16/04/2025**

Fasi dell'iter e data di svolgimento :

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/04/2025

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03886

presentato da

CIOCCHETTI Luciano

testo di

Mercoledì 16 aprile 2025, seduta n. 468

CIOCCHETTI. — **Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute.** — Per sapere – premesso che:

l'articolo 473-bis.27 del codice di procedura civile consente al giudice di disporre l'intervento dei servizi sanitari nei procedimenti di separazione, divorzio e affidamento dei figli, indicando l'attività clinica da compiere;

tale previsione ha legittimato una prassi già diffusa, in cui i tribunali affidano ai servizi sanitari attività come il sostegno psicologico ai genitori, gli incontri protetti e il monitoraggio del nucleo familiare;

si sollevano perplessità sull'opportunità di «invitare» i genitori separati a intraprendere percorsi di sostegno psicologico o psicoterapia, trattandosi di trattamenti sanitari volontari che richiedono consenso informato, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione e della legge n. 219 del 2017;

tali «inviti», se percepiti come vincolanti, potrebbero influenzare le decisioni del giudice sulla responsabilità genitoriale, penalizzando chi legittimamente rifiuta;

criticità emergono anche riguardo alle richieste di «valutazione delle capacità genitoriali» rivolte ai servizi sanitari, che si sovrappongono alle funzioni del Consulente tecnico d'ufficio (Ctu), come previsto dall'articolo 473-bis.27 del codice di procedura civile;

la «capacità genitoriale» è un concetto giuridico, non clinico, e a giudizio dell'interrogante non dovrebbe essere oggetto di valutazioni sanitarie con finalità giudiziarie;

l'aumento di richieste da parte dell'autorità giudiziaria rischia di sovraccaricare i servizi sanitari, sottraendo risorse a prestazioni essenziali comprese nei livelli essenziali di assistenza (Lea), a discapito di pazienti con bisogni clinici accertati;

è riconosciuto che l'efficacia dei trattamenti psicologici dipende dalla libera adesione del paziente, e interventi non volontari possono risultare inefficaci –:

se i Ministri interrogati non ritengano necessario adottare iniziative di carattere normativo volte a chiarire le modalità con cui tribunali possano proporre il sostegno psicologico o la psicoterapia, affinché siano scongiurate indebite pressioni e garantito il pieno rispetto del consenso informato;

se il Ministro della salute intenda fornire indicazioni sull'impatto di tali richieste sui tempi di attesa e sull'erogazione delle prestazioni sanitarie comprese nei Lea;

se non si ritenga opportuno adottare iniziative di carattere normativo volte a distinguere in modo netto le competenze tra servizi sanitari e i Ctù, così anche da scongiurare il rischio che valutazioni di tipo giuridico siano impropriamente affidate al personale sanitario;

se non si intenda avviare un tavolo tecnico interministeriale per valutare l'impatto delle disposizioni dell'articolo 473-bis.27 del codice di procedura civile sull'organizzazione dei servizi sanitari e sulla garanzia dell'accesso equo alle cure.

(5-03886)